

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“P. BORROTZU”

NUORO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ANNO SCOLASTICO 2011-2012

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Antonietta Corrias

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI

PREMESSA

Il regolamento contiene provvedimenti disciplinari che hanno finalità educative e tendono:

- al rafforzamento del senso di responsabilità
- al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale a vantaggio della scuola.

“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno...”Art.4 comma5, DPR 23 /5/07 I provvedimenti disciplinari saranno preceduti, accompagnati e seguiti da un costante dialogo, mirato alla riflessione sui propri comportamenti, alla consapevolezza delle proprie responsabilità e all'interiorizzazione delle norme

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si inseriscono “ in un quadro generale di educazione alla legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale” (Nota Min. 31.07.08). Nei confronti dell'alunno responsabile di comportamenti contrari ai doveri specificati nel Regolamento d'istituto sono, quindi, disposti, a seconda dei casi:

- interventi di richiamo;
- sanzioni.

Per entrambe le tipologie l'alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l'esposizione delle proprie ragioni.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA'

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all'irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri.

TIPOLOGIA: inadempienze

Caratterizzate dal:	
ART. 1	Mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari.
ART. 2	Plagio nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici.
ART. 3	Suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione.
ART. 4	Occultamenti di comunicazioni alle famiglie.
ART. 5	Non svolgimento dei compiti.
ART. 6	Non portare l'attrezzatura.
ART. 7	Arrivare reiteratamente in ritardo.
ART. 8	Non portare le firme sulle comunicazioni alla famiglia.
ART.9	Mancato compimento degli obblighi sulla raccolta indifferenziata

INTERVENTI DI RICHIAMO E SOGGETTI COMPETENTI:

TIPO DI INTERVENTO	SOGGETTO COMPETENTE
ART.1,2,3,5,6: rimprovero verbale	Insegnante
ART.1,5,6: nota di comunicazione alla famiglia	insegnante
ART.6: sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività; consegne speciali da osservare	Insegnante, consiglio di classe
ART.5,7,8: lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari	Dirigente scolastico

ART.1,5: richiesta di colloquio del docente col genitore/affidatario	Dirigente scolastico
Art. 9 suddivisione equa tra alunni e operatori tutti dell'eventuale multa notificata dall'autorità comunale	Dirigente scolastico

TIPOLOGIA: violazioni

ART. 1	Uso di chewing-gum e bibite senza autorizzazione
ART. 2	Uso delle sigarette.
ART. 3	Comportamento scomposto in aula anche durante la ricreazione
ART. 4	Disturbo dello svolgimento delle lezioni attraverso atteggiamenti irrispettosi (chiacchiere continue, utilizzo di strumenti inappropriati e al solo fine ludico, ritardi reiterati dopo l'uscita dalla classe,ecc.)
ART. 5	Falsificazione di firma dei genitori/affidatari
ART. 6	Manomissione e alterazione di documenti scolastici
ART. 7	Lesioni per negligenza o inosservanza delle disposizioni
ART. 8	Danneggiamenti e lesioni
ART. 9	Uso del telefono cellulare e di dispositivi affini
ART. 10	Note disciplinari
ART. 11	Partecipazione a litigi violenti
ART. 12	Diffusione a terzi di riprese, foto, audio, in violazione delle norme sulla privacy
ART.13	Offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazione a persone o istituzioni(religioni, autorità, etnie ecc.
ART.14	Azioni e ingiurie gravemente lesive della dignità delle persone
ART.15	Furti e sottrazioni
ART. 16	Comportamento irresponsabile in aula, nell'istituto e anche durante la ricreazione gravemente lesivo di persone e cose

SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI:

SANZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
ART.1 rimprovero verbale	Docente
<p>ART. 2,3,4,5: verbalizzazione sul registro di classe, eventualmente accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ richiesta di colloquio di un docente, in rappresentanza del consiglio, con un genitore o l'affidatario; ➤ comunicazione scritta ai genitori/affidatari 	Docente e Consiglio di classe
ART.7,8,10: note da allegare nel fascicolo personale dell'alunno.	Insegnante unitamente al dirigente scolastico
ART.11,12: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sino a quindici giorni.	Consiglio di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori
ART.13,14: allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.	Consiglio d'istituto
ART.15: allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio d'istituto
ART.16: per comportamenti comportanti situazione di rischio grave, per alunni, personale e l'alunno medesimo, può essere disposta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'istituto

MANCANZE DISCIPLINARI

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO CHE IRROGA
1) Uso di chewing-gum e bibite senza autorizzazione	Richiamo verbale e in caso di reiterazione richiesta di colloquio con un genitore/affidatario	Docente
2) Uso delle sigarette	Applicazione legge e convocazione genitori/affidatari	Docente, Consiglio di Classe
3) Comportamento scomposto in aula nell'istituto anche durante la ricreazione	Rimprovero in caso di reiterazione segnalazione al D.S.	Docente anche se non del Consiglio di classe
4) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni	Richiamo verbale; in caso di reiterazione, richiesta di un colloquio di un docente in rappresentanza del consiglio di classe con un genitore / affidatario. Possibilità di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica con incidenza sul voto di condotta.	Docente e consiglio di classe
5) Falsificazioni di firma dei genitori/affidatari	Verbalizzazione sul registro di classe e richiesta di un colloquio di un docente, in rappresentanza del consiglio di classe	Docente e Consiglio di Classe
6) Manomissioni o alterazione di documenti	Verbalizzazione sul registro di classe e richiesta di colloquio di un docente in rappresentanza del consiglio di classe con un genitore/affidatario	Docente e Consiglio di Classe
7) Lesioni per negligenza o inosservanza delle disposizioni	Verbalizzazione da parte del docente e/o consiglio di classe accompagnata da una richiesta di colloquio con un genitore/affidatario	Consiglio di Classe
8) Danneggiamenti e lesioni	Comunicazione scritta ai genitori/affidatari con	Consiglio di Classe

	eventuale risarcimento	
9) Uso del telefono cellulare e dispositivi affini	Rimprovero verbale; in caso di reiterazione: ritiro dell'oggetto; reiterazione continuata: sospensione dalle lezioni sino a 3 giorni	1° richiamo Docente; in caso di reiterazione: Consiglio di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori
10) Note disciplinari	Dopo tre note disciplinari gravi, debitamente motivate sul registro di classe, il consiglio di classe può decidere di procedere alla sospensione dell'alunno	Consiglio di Classe
11) Partecipazione a litigi violenti	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sino a 15 giorni	Consiglio di Classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori
12) Diffusione a terzi di riprese, foto/video/ audio in violazione delle norme sulla privacy	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sino a 15 giorni	Consiglio di Classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori
13) Offese, minacce, azioni di bullismo e di discriminazione a persone, o istituzioni(religioni, autorità, etnie ecc.)	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio d'Istituto
14) Azioni e ingiurie lesive della dignità della persona	Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio d'istituto
15) Furti e sottrazioni	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con comunicazione alle autorità competenti	Consiglio d'istituto
16) Comportamento irresponsabile in aula, nell'istituto, gravemente lesivo di persone o cose	Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto

Le violazioni relative ai punti indicati dalle lettere 11,13,14,15,16 possono comportare l'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL'USO IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI DI RIPRESA FOTO/VIDEO/AUDIO

L'uso del telefono cellulare da parte degli alunni è vietato; contestualmente è vietato anche l'uso delle suonerie.

In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:

- alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;
- in caso di reiterazione ritirerà il telefono cellulare debitamente privato della scheda, che l'allievo terrà con se, e lo consegnerà al D:S. Questi informerà il genitore/affidatario, che, appositamente convocato presso la scuola, potrà ritirare l'oggetto dal giorno successivo all'evento accaduto; sarà cura del D..S. inoltre invitare il genitore/affidatario affinché solleciti l'alunno ad un maggiore rispetto della disposizione regolamentare
- In caso di violazione successiva alla reiterazione il DS, anche ai fini dell'applicazione degli art. 161 e 166 del D.L.vo 196/2003, unitamente ai membri del consiglio di classe, valuterà l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.

Annotazione importante: durante il periodo di eventuale allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dell'alunno e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione che comporta l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico è comminata, da parte del Consiglio di Istituto, se concorrono, necessariamente, entrambe le condizioni:

- situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o talmente gravi da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica.

MODALITA'

<p>Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti. L'insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:</p>	
ART.1	Dispone autonomamente l'intervento di richiamo
ART.2	<p>ove sussistano le condizioni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all'attenzione dei colleghi del consiglio di classe. Nel caso in cui l'insegnante non faccia parte dell'organo collegiale cui compete l'irrogazione della sanzione, l'insegnante medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al dirigente scolastico. Ove i docenti della classe dello alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporre l'allontanamento dello alunno dalla comunità scolastica ne danno immediata comunicazione al dirigente scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del consiglio d'istituto.</p>
ART.3	<p>All'alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impegno a osservare comportamenti corretti; • formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi; • ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato; • svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore: <ul style="list-style-type: none"> ➤ di compagni; ➤ della scuola; ➤ della comunità scolastica; ➤ di soggetti o strutture esterne.
ART.4	<p>Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell'alunno. Per le sanzioni di entità inferiore all'allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell'ambito della copia del processo verbale di cui al precedente art.3. Ove la sanzione prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri stabiliti nella voce "sanzioni e soggetti competenti" • durata dell'allontanamento e decorrenza; • motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione; nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, saranno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico; • indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;

	<ul style="list-style-type: none"> • indicazioni sulle possibilità di ricorso.
ART.6	<p>In caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica l'organo collegiale che ha adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell'art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi sociali o socio-sanitari. Il docente tutor, anche con il supporto di uno psicologo, ha altresì il compito di pianificare, d'intesa con le famiglie, momenti di dialogo, a cui l'alunno è tenuto a partecipare, al fine di promuovere nell'alunno medesimo una riflessione critica sui comportamenti adeguati e corretti nella comunità scolastica.</p>
ART.8	<p>Le sanzioni disciplinari, pur garantendo la necessaria riservatezza circa i fatti che le hanno determinate, saranno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e pertanto lo seguiranno in caso di trasferimento ad altra scuola o di passaggio ad altro grado di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili; nel caso in cui nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili riguardanti altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione, si opererà con "omissis" sulla identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.</p> <p>In caso di cambiamento di scuola, un provvedimento disciplinare iniziato non viene annullato, ma segue il suo iter fino a conclusione</p>

IMPUGNAZIONI

ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO	
ART.1	<p>Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all'Organo di Garanzia di cui ai commi successivi.</p>
ART.2	<p>L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi art.3, 4 e 7. A tale scopo le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica decorrono dal momento della notifica; .</p>
ART.3	<p>Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni.</p> <p>I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai Genitori/ affidatari dell'alunno destinatario della sanzione.</p>
ART.4	<p>E' istituito l' "ORGANO DI GARANZIA D' ISTITUTO " ai sensi dell' art. 5, comma 1, del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007; esso è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il dirigente scolastico, con funzioni di presidente; • un docente designato dal Consiglio d'Istituto, con funzioni di

	<p>segretario;</p> <ul style="list-style-type: none"> • due rappresentanti dei genitori, designati dal Consiglio d'istituto
ART.5	L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni; in caso di trasferimento o decadenza di un membro si procede alla sostituzione da parte del Consiglio d'istituto .
ART.6	<p>All'Organo di Garanzia d'istituto spetta l'esame dei ricorsi di cui al precedente art. 2. Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi l'Organo di garanzia può richiedere l'audizione dei soggetti interessati;</p> <p>Perché le deliberazioni dell'Organismo siano valide devono essere presenti tutti i componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente; non è ammessa la astensione di qualcuno dei suoi membri;</p> <p>La decisione dell'Organo di Garanzia è adottata entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.</p> <p>All'Organo di garanzia spetta anche l'esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute nel presente regolamento.</p> <p>I membri dell' Organo di Garanzia eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela con gli interessati all'esame, partecipano alla seduta, ma si astengono dalla votazione.</p> <p>Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono riportate in apposito verbale. Delle dette deliberazioni viene data notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati.</p> <p>Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.</p>
ART.7	<p>L'Organo di Garanzia viene convocato dal dirigente scolastico mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione interna per il personale scolastico; • convocazione telefonica o tramite comunicazione scritta, ai i rappresentanti dei genitori.
ART.8	La partecipazione alle sedute dello staff non dà diritto a nessun tipo di compenso.
	Contro le decisioni dell'Organo di garanzia d'istituto è consentito ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Ai sensi dell'Art. 5 – Comma 3 del DPR 249/98, è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, composto da:

- il Direttore Scolastico Regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- 3 docenti nominati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- 3 genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

ART.1	L' Organo di Garanzia Regionale dura in carica due anni scolastici.
ART.2	L' Organo di Garanzia Regionale, competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di Istituto, <ul style="list-style-type: none">• valuta la legittimità del provvedimento disciplinare;• verifica il rispetto delle disposizioni contenute nello statuto sia nell'emanazione del provvedimento disciplinare sia nell'emanazione del regolamento di Istituto ad esso presupposto.
ART.3	Il reclamo deve essere inoltrato entro 15 giorni (Art. 5 – Comma 1) decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante dell' Organo di Garanzia Regionale. L'Organismo, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede alla istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione (Comma 4). Non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di altri cointeressati.
ART.4	L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni (Comma 5). Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art. 16 – Comma 4 L. 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE D'ISTRUZIONE

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione compresi quelli connessi con le attività sportive o di carattere musicale, una precisa valenza formativa, che necessita di una puntuale fase progettuale costituita da una programmazione condivisa dal consiglio di classe e in armonia con l'impostazione didattico-educativa indicata nel POF, e di una partecipazione consapevole e ordinata degli alunni. È doveroso pertanto che i partecipanti collaborino con convinzione all'esperienza, ne colgano l'importanza, tenendo, soprattutto, un comportamento rispettoso delle norme di sicurezza della propria e dell'altrui persona. È importante quindi che:

ART.1	durante il viaggio in autobus ognuno stia al proprio posto onde evitare che una brutta manovra possa, se si è alzati, far perdere l'equilibrio con possibili rovinose cadute;
ART.2	non si consumino cibi o bevande, operazione non consentita, comunque, dal personale addetto alla guida
ART.3	durante il trasferimento dall'autobus ai luoghi di visita , non ci si allontanano dal gruppo, ma si seguano le indicazioni dell'insegnante, così da evitare situazioni di pericolo
ART.4	durante la visita non si tocchino arredi, dipinti, oggetti esposti in mostra o quant'altro, che potrebbero facilmente venire danneggiati
ART.5	non si usi il cellulare se non su espressa autorizzazione dell'insegnante
ART.6	si abbia un comportamento corretto e partecipi durante le spiegazioni della guida o dell'insegnante che può assumere questo ruolo;
ART.7	che si rispetti l'orario di partenza stabilito
ART.8	Nella possibilità che la visita duri più di un giorno si raccomanda buona educazione nel rispettare le consegne date dall'insegnante per ciò che attiene l'orario di ritiro in camera, il rispetto del riposo notturno, la consumazione dei pasti. Qualora non vengano rispettate una o più norme, si provvederà a un primo richiamo verbale; in caso di reiterazione sarà informata tempestivamente la famiglia e saranno applicate le disposizioni del presente regolamento di disciplina che è parte integrante del Regolamento d'Istituto

Del presente Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, è fornita copia a tutti gli alunni